

TRIBUNALE DI GROSSETO

nella causa (R.G. n.° 1027/15 - G.I. Dott.sa Paola Caporali; prossima udienza 20.1.2015) promossa da
AVV. CLAUDIO DEFILIPPI E ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE “STUDIO LEGALE DEFILIPPI &
ASSOCIATI”-attore- (Avv. Claudio Defilippi)

contro

BRUNO FALZEA -convenuto- (Avv. Caterina Argese)

Memoria conclusionale ex art. 190 cpc

nell'interesse dell'Avv. Claudio Defilippi e dell'Associazione Professionale “Studio Legale Defilippi & Associati”

premessato che

- con atto di citazione ritualmente notificato l'odierno attore conveniva in giudizio il sig. Falzea Bruno di fronte all'intestato Tribunale affinché lo stesso, disattesa ogni contraria istanza, previo accertamento documentale della sussistenza del rapporto negoziale fra avvocato e cliente, dichiarasse l'inadempimento di Falzea Bruno in ordine alle prestazioni dedotte nel sinallagma e su di lui gravanti, ossia al pagamento delle prestazioni professionali ricevute e per l'effetto condannare il Falzea al pagamento della somma di euro 12.680,00 come sorte capitale e come risultante dall'allegata documentazione contabile, oltre interessi dal di del dovuto all'effettivo soddisfo, o della maggiore o minore somma determinata in corso di causa; in ogni caso con vittoria di spese, diritti onorari oltre IVA e Cpa e pese generali al 15% come per legge.

- precisava l'attore di essere stato incaricato dal sig. Falzea di proporre ricorso al Tar territorialmente competente (all.1) in ordine alla mancata assegnazione o rifiuto da parte del Comune di Grosseto di alloggio in regime di edilizia convenzionata, oggetto di Piano per l'Edilizia Economica Popolare (di seguito P:E:E:P) di cui il Falzea risultava promissario acquirente, giudizio in quel momento ancora pendente e di cui l'attore aveva depositato anche istanza di prelievo ex art. 71 cpa (all.2);

il sig. Falzea aveva conferito inoltre mandato per altri giudizi collegati alla vicenda rassegnata, quali:

- la redazione di denuncia presso la Procura della Corte dei Conti, con relativa istanza di avocazione (all.3);

- ricorso ex L. 89/01 presso la Corte d'Appello di Genova Rg 914/12, conclusosi con la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento dell'equa riparazione per l'irragionevole durata del giudizio con decisione del 15.11.2012 (all. 4);

- ricorso per cassazione avverso la predetta decisione della Corte d'Appello, proposto in data 10.06.2013 ed ancora pendente (all.5);

- ulteriore ricorso alla Corte d'Appello ex L. 89/01 per l'irragionevole durata di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo su oneri condominiali Rhg 911/12, poi terminato con ulteriore condanna del Ministero convenuto e per cui era stato predisposto ricorso al Tar in ottemperanza ;

- ricorso avverso la cartella esattoriale alla Commissione Tributaria di Firenze con numero rg 102/14 all'epoca ancora pendente (all.6);

- stesura di ulteriore denuncia querela di fronte alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto



(all.7).

- Precisava l'attore come vi fosse da tener conto della attività di udienza in Fori diversi da quello di appartenenza, dello studio delle cause e domiciliazioni presso altri professionisti, oltre che spese di giustizia, come si evinceva dalla mole dell'attività svolta e dalla documentazione che la parte avversa aveva ritirato personalmente (all. 8,9,10);

- per l'attività svolta parte convenuta aveva versato acconti per euro 6650 (all. 11 n. 15 pagine);

- nonostante i numerosi e reiterati solleciti per le somme rimanenti come da preavviso n. 62 (all. 12) parte avversa non aveva adempiuto ed il mandato era stato dismesso

- si costituiva per l'udienza del 22.09.2015 controparte, eccependo la *Nullità dell'atto di citazione per genericità della domanda ed indeterminatezza dell'oggetto, Falsa rappresentazione dei fatti al Giudicante, Grave inadempimento del professionista.*

- spiegava inoltre controparte domanda riconvenzionale, indicando che: <<a seguito degli eventi per cui il Falzea si è visto costretto a revocare i mandati al Defilippi, lo stesso ha visto peggiorare le proprie condizioni di salute già precarie tant'è che ed è stato ricoverato dal 01.09.2014 al 12.09.2014 per stati ansiosi e a seguito di tale ricovero ha dovuto assumere costantemente la cardio-aspirina per una cardiopatia ipertensiva, patologia mai riscontrata prima di quel momento (all. 25). Pertanto, lo stesso avrà diritto al risarcimento anche dei danni non patrimoniali occorsigli a causa del comportamento dell'Avv. Defilippi, l'integrale risarcimento di tutti i danni subiti nella misura di € 4.770,00, per il ricovero e l'aggravamento delle proprie condizioni di salute pari a 4%, per le causali innanzi indicate, o in quell'altra diversa che sarà ritenuta di giustizia, sempre entro i limiti della competenza razione valoris del Giudice adito>>;

- chiedeva pertanto controparte <<in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 e 164 c.p.c., per i motivi esposti; 2) nel merito, rigettare la domanda attrice siccome infondata in fatto e in diritto; 3) in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare l'inadempimento dell'Avv. Claudio Defilippi e, per l'effetto, condannare l'Avv. Claudio Defilippi al risarcimento a favore del sig. Bruno Falzea di tutti i danni, fisici e materiali, allo stesso derivati dall'inadempimento de quo, così ripartiti: danni materiali € 11.714,34 danni fisici € 4.770,00; e così complessivamente € 16.484,34, o in quell'altra diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dal dì del dovuto e sino all'effettivo soddisfo; 4) Condannare l'Avv. Claudio Defilippi al pagamento di spese e competenze di causa; 5) Sentenza clausolata.

- all'udienza del 22.09.2015 parte attrice insisteva come in atto di citazione e contestava la comparsa di costituzione avversaria poiché infondata in fatto e in diritto. In relazione alla domanda riconvenzionale ex adverso proposta eccepiva in via preliminare l'inammissibilità della stessa perché formulata oltre il termine di 20 giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione ed in ogni caso nel merito ne eccepiva l'infondatezza in fatto e in diritto. Parte attrice contestava in particolare l'esposizione dei fatti e l'abnormità del quantum, il tutto non provato. Parte convenuta resisteva comunque in giudizio con malafede e colpa grave e con parole sconvenienti e offensive. Ai sensi dell'art. 89 c.p.c. Parte attrice chiedeva cancellarsi il



periodo contenuto a pag. 12 della comparsa in cui si legge: " *la cosa più grave è che il professionista ha intrapreso il giudizio sostenendo falsamente che non era stato notificato l'avviso preventivo*", chiedendo ai sensi dell'articolo 96 c.p.c, il risarcimento del danno mediante pagamento di una somma pari a € 5.000,00 oltre rivalutazione e interessi e salva diversa somma ritenuta giusta ed equa dal tribunale. Parte attrice si riservava comunque ulteriori deduzioni ed eccezioni nel prosieguo del giudizio e si associa alla richiesta di concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c..

- concessi i termini ex lege, parte attrice insisteva come da atto di citazione e verbale di udienza del 22.9.2015, contestando integralmente la comparsa di costituzione del convenuto perché infondata in fatto ed in diritto;

- Non corrispondeva al vero che la domanda attorea fosse generica e/o contraddittoria in quanto nel libello introduttivo era indicata e documentata specificatamente tutta l'attività difensiva espletata per Bruno Falzea; Il *quantum debeatur* richiesto derivava poi dal mero raffronto tra il valore delle prestazioni eseguite e calcolate in base ai parametri di cui al D.M. 10.3.2014 n. 55 e quanto già corrisposto;

- Controparte richiamava poi una convenzione per incarico professionale, che pure allegava, e di cui l'attore non avrebbe dato atto. Essa sarebbe stata sottoscritta, nelle ragioni di controparte, per tutti gli incarichi per cui è causa. In base ad essa, poi, nulla sarebbe dovuto agli attori, che avrebbero pure dovuto pagare tutte le spese vive ed i contributi unificati delle plurime numerose cause intraprese da controparte.

- Invero, l'attore non poteva dare atto di convenzioni che mai sono state stipulate per gli indicati procedimenti per cui è causa, potendo dare esclusivamente atto dei pagamenti intervenuti e delle spese anticipate da controparte. La copia di convenzione allegata era stata da subito rinunciata e mai utilizzata, tanto che non conteneva alcun oggetto, essendo in ogni caso nulla proprio in quanto al punto 1) (rubricato "Oggetto dell'incarico") non si indica alcun oggetto ed in virtù dell'art. 1418/2° comma c.c. rimaneva priva di effetti.;

- In ogni caso, per tutti i procedimenti -poi effettivamente introdotti e dettagliatamente indicati in atto di citazione- i compensi economici dell'attore restavano regolati dai parametri forensi. Peraltro, ex art. 2237 c.c., in caso di recesso dal contratto, spetta al prestatore d'opera il rimborso delle spese sostenute ed il compenso per l'opera svolta. Ex 'art. 2233 c.c., qualora il compenso non sia convenuto tra le parti questo debba essere determinato dalle tariffe.

- Quanto confusamente esposto da controparte era comunque destituito di ogni fondamento. Non vi erano stati ritardi nella predisposizione e deposito degli atti, non essendosi peraltro mai verificata alcuna decadenza o prescrizione dei diritti vantati dal Falzea. Tutta l'attività per cui era stato dato mandato era stata pacificamente espletata e correttamente svolta.

- L'unico motivo per cui tuttavia nulla più sarebbe dovuto per la mole di attività espletata, nella logica di controparte, sarebbe stato – per quanto era dato capire - da ricondursi ad un ritardo nel pagamento dell'integrazione al contributo unificato, pacificamente non corrisposta dal Falzea, il cui avviso stato notificato presso il collega De Paola di Firenze a mani di persona non individuata nella qualità, ma mai comunicato all'Attore.



- A fronte dell'attività pacificamente espletata tuttavia, ed al di fuori del Foro di appartenenza (ricorso al Tar, istanza di prelievo, denuncia querela, istanza di avocazione alla corte dei conti, due ricorsi ex L. 89/01 presso la Corte d'Appello di Torino, un ricorso per cassazione, un ricorso al Tar di Torino per l'ottemperanza di un decreto ex L. 89/01, un ricorso alla commissione tributaria), controparte si limitava poi a riferirsi a presunti diritti o imposte dovuti dallo studio attore, fingendo di non sapere che dette somme restavano a carico della parte e separate dai compensi del professionista. Che il contributo dovesse essere pagato dalla parte avversa con F 23 era stato finanche nuovamente indicato nella lettera prodotta da controparte.
- Che la somma richiesta si riferisse all'intera attività espletata e non alla o alla sola commissione tributaria era evidente, al punto che le accuse mosse sembravano dettate più dalla malafede che da intento difensivo;
- Vero era invece che controparte aveva da ultimo inteso lamentare presunti danni, senza indicare quali, accusando l'attore delle più svariate negligenze, salvo poi ripensarci e riattribuire il mandato. Per le espressioni utilizzate ed il comportamento complessivamente sempre tenuto nei confronti dell'Attore, lo stesso, finanche nelle missive depositate da controparte, aveva sottolineato allora l'evidente necessità di valutare la permanenza del rapporto di fiducia, riservandosi peraltro ogni azione.
- Quanto difatti concerneva la precedente indicata revoca dei mandati da controparte, essa aveva invero avuto occasione nell'annuncio fattogli dallo Studio della volontà della Corte d'Appello di Torino di corrispondere quanto liquidato ex L. 89/01, in seguito alla condanna da parte del Tar in ottemperanza.
- Entrambi i ricorsi indicati da controparte ed intrapresi presso la Corte d'Appello di Torino ex L. 89/01 erano e sono andati infatti a buon fine. Mentre uno di essi era stato impugnato in cassazione, l'altro – passato in giudicato – era stato azionato con ricorso al Tar Torino in ottemperanza, e per esso non era stata anticipata alcuna spesa.
- Pur avendo riattribuito il mandato all'Attore, una volta saputo dell'imminente pagamento da parte della Corte d'Appello, collegato all'ottemperanza richiesta al Tar Torino, controparte, non intendendo corrispondere alcunché all'Attore, lamentava nuovamente e genericamente ulteriori danni ed illeciti, inviando missive finanche a mezzo fax con generiche accuse o mail. Le medesime espressioni diffamatorie risultavano indicate anche nelle produzioni allegata alla comparsa, depositate in giudizio pur contenendo esse l'indicazione di “riservata e personale”, in espreso divieto di cui all'art. 28 del vecchio codice deontologico forense nonché degli artt. 42 e 43 del nuovo codice deontologico. Dette missive “riservate e personali” contenenti accuse di illeciti, finanche anteriori alla riattribuzione del mandato, erano del resto state inviate anche a terze persone del tutto estranee.
- Ferma ogni azione in ogni sede, dette produzioni e le espressioni utilizzate, unitamente al complessivo tono offensivo della comparsa, indicavano l'atteggiamento e la volontà non solo di non adempiere alle proprie obbligazioni, ma anche di denigrare definitivamente l'Avvocato che – dopo aver lavorato per anni assieme ai propri collaboratori - all'atto del saldo del proprio onorario doveva pure sentirsi offeso e denigrato insieme con essi. L'Attore non poteva pertanto che richiedere la cancellazione di ogni espressione offensiva ed il risarcimento del danno richiesto.
- In relazione alla domanda riconvenzionale *ex adverso* proposta, si eccepiva quanto già indicato in via



preliminare e pregiudiziale ovvero l'inammissibilità della stessa in quanto formulata in comparsa di costituzione che risultava telematicamente depositata due giorni oltre il termine di scadenza di venti giorni prima dell'udienza fissata in atto di citazione.

In ogni caso, la stessa appariva del tutto generica sia nel *petitum* che nella *causa petendi*, non essendo specificati nella comparsa di costituzione i fatti sui cui la stessa si basava né a che titolo sarebbero state dovute le somme indicate, in specie quelle di carattere patrimoniale. Essa era comunque infondata in fatto ed in diritto. Nessun nesso causale poteva sussistere tra gli stati d'ansia lamentati dal Falzea -non per nulla lo stesso convenuto si descrive di precarie condizioni di salute- ed i fatti di causa.

- I medesimi stati ansiosi del resto restavano difatti indicati nel procedimento c.d. Pinto come derivanti da quella vicenda in esame. Plurimi certificati medici attestanti tale stato erano perfino indicati come prodotti in quel giudizio dal n. 374 al n. 384 dell'allegato n. 23 alla produzione avversaria.

- Parte convenuta resisteva dunque in giudizio con mala fede e colpa grave, usando ancora una volta espressioni sconvenienti od offensive. Ai sensi dell'art. 89 c.p.c. l'Attore chiedeva pertanto cancellarsi ogni espressione di cui al periodo contenuto alle pag. 9 e 12 della comparsa in cui si legge: *“La cosa assurda è che il Defilippi pretenderebbe addirittura che gli venga corrisposto un compenso per una omissione imputabile solo alla sua negligenza...La cosa più grave è che il professionista ha intrapreso un giudizio sostenendo falsamente che non gli era stato notificato l'avviso preventivo”* (c.f.r all. 6 fascicolo di parte), considerato che risulta palese che tale avviso sarebbe stato notificato invece presso qualcuno non qualificato presso lo studio di un collega e non comunicato all'Attore. Che esso fosse in perfetta buona fede era ed è sempre stato chiaro e palese.

- Ciò premesso, in considerazione della domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto, si chiedeva accogliere le conclusioni formulate in atto di citazione integrate : *“Piaccia e si compiaccia l'Ill.mo Tribunale di Grosseto, disattesa ogni contraria istanza, e ritenuta la sommarietà della cognizione della causa che occupa, accertata la sussistenza del rapporto negoziale fra avvocato e cliente, dichiarare l'inadempimento di Falzea Bruno in ordine alle prestazioni dedotte nel sinallagma e su di Lui gravanti, ossia il pagamento delle prestazioni professionali ricevute, e per l'effetto, condannare il Falzea al pagamento della somma di € 12.680,00 come sorte capitale e come risultante dall'allegata documentazione contabile, oltre interessi dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo, o della somma maggior e/o minore che sarà determinata in corso di causa; In relazione alla domanda riconvenzionale ex adverso formulata si chiede In via preliminare – pregiudiziale dichiararsi l'inammissibilità ed improcedibilità della stessa perché formulata in comparsa di costituzione e risposta depositata oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza fissata in atto di citazione, in violazione dell'art. 167 c.p.c.; dichiararsi ai sensi dell'art. 164/4° comma c.p.c. la nullità della domanda riconvenzionale perché del tutto incerti risultano essere sia l'oggetto della domanda sia i fatti posti a fondamento di essa; Nel merito nella denegata ipotesi in cui non venisse dichiarata inammissibile ed improcedibile, rigettare la domanda riconvenzionale del convenuto perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata; Condannare infine Bruno Falzea al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., mediante la condanna del convenuto al pagamento della somma di € 5.000,00, o di*



quella diversa somma che sarà ritenuta giusta ed equa dal Tribunale, oltre rivalutazione ed interessi legali dal di del dovuto al saldo effettivo; In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre Cpa e Iva e spese generali al 15% come per legge”.

- con le proprie memorie precisava controparte la tempestività del deposito e l'erronea indicazione nel fascicolo telematico, inoltre, quanto alla precisazione della predetta domanda riconvenzionale, <<il Falzea avrà diritto alla restituzione delle somme corrisposte al De Filippi pari ad € 6.650,00, al risarcimento del danno biologico e morale da valutarsi anche a mezzo disponenda CTU, oltre che al risarcimento per l'aver dovuto provvedere nuovamente al pagamento della fase di studio della controversia instaurata innanzi al Tar Firenze e contraddistinta dal n. 1704/2012 R.G. che sulla base dei parametri di cui agli artt. 1-11 del D.M. 55/2014, anche in considerazione del fatto che il Falzea non era stato informato circa la data di udienza e ha dovuto conferire mandato all'ultimo momento a un nuovo difensore, è risultata pari ad € 1.955,00 oltre accessori. Pertanto, il danno materiale per cui si spiega domanda riconvenzionale è qui di seguito analiticamente indicato: 1. Somme corrisposte all'attore € 6.650,00; 2. Somma corrisposta all'Avv. Luigi Pirozzi ritenendo ancora pendente il giudizio n. 914/2012 R.G.V. innanzi alla Suprema Corte di Cassazione € 634,40; 3. cartella di pagamento n. 051 2013 0013674354 con la quale si chiedeva il pagamento della somma di € 1.584,66 per presunto omesso versamento del contributo unificato al Tar>>;

- Provava allora l'Attore con le proprie memorie istruttorie, con riferimento all'attività prestata, come controparte non avesse provveduto a nominare alcun altro legale per il procedimento per Cassazione avverso decreto della Corte d'Appello di Genova, pendente al momento della revoca, che risultava essere stato affidato esclusivamente alla difesa del sottoscritto e nel frattempo accolto sulla base del ricorso depositato. Il giudizio per cassazione procedeva difatti d'ufficio, ora sempre in camera di consiglio senza la presenza dei difensori, e che l'assenza del rappresentante della parte non dava luogo ad alcuna preclusione.

- Nella sentenza emessa ed estratta dal sito della Corte di Cassazione, peraltro, si leggeva chiaramente come il Falzea facesse riferimento ai gravi danni psico-fisici che avrebbe ricevuto, non già dalla condotta dell'attore, ma da quella del Comune, controparte del giudizio di merito ivi indicato. Peraltro, se i plurimi certificati ivi allegati dimostrano un'evidente sindrome ansiosa precedente, certo compatibile con la cardiopatia lamentata, tutte le sindromi riscontrate - ivi comprese le apnee ostruttive del sonno, la discopatia, la malattia da reflusso esofageo, indicate nel certificato prodotto a sostegno della propria richiesta - certo non erano né sono in alcun modo riconducibili all'attore.

- **Nessun'altra delle attività indicate dall'attore era stata contestata ed essa è stata pertanto pacificamente svolta.**

- Con riferimento ai parametri da applicarsi a detta attività, era stato richiesto al sig. Falzea - in considerazione, in particolare, di quanto liquidato dalle Corti d'Appello nei ricorso ex L. 89/01, inferiore rispetto a quanto indicato dal Falzea stesso - la cifra forfettaria ed omnicomprensiva di € 12.800,00.

- Alla luce della pretesa restituzione di quanto corrisposto, nonché della accusa di aver provocato i danni psicofisici lamentati dal Falzea e finanche della pretesa di pagamento dei successivi legali, dopo la revoca del mandato, dovevano esattamente applicarsi i parametri vigenti, così come come indicato dalla Suprema



Corte e come effettuato anche dal legale di controparte nelle cause in sostituzione.

- In particolare, è stato redatto e depositato al Tar Firenze – reperiti gli atti, effettuate le copie, le notifiche, e plurimi viaggi sia a Firenze che a Grosseto – ricorso avverso il Comune di Grosseto. È stata inoltre redatta e depositata al Tar Firenze istanza di prelievo per la trattazione del ricorso stesso. A detto ricorso dovranno applicarsi i parametri vigenti con detrazione di quanto già corrisposto per la cifra ancora rimanente di **€ 4884,00.**

- È stato poi inoltrato e seguito primo ricorso ex L. 89/01 alla Corte d'Appello di Genova, conclusosi con il decreto RG 914/12, che si allega. Nel procedimento indicato è stata depositata la notula in base ai parametri vigenti all'epoca e che si allega. Ad essa dovrà essere detratta la somma di € 1000,00 (già corrisposta e fatturata) per la cifra ancora rimanente di **€ 11.479,00.**

- È stato impugnato per cassazione il predetto decreto, con ricorso per cassazione accolto nell'anno 2015, con sentenza che si allega. La notula redatta ed allegata è formata in base ai parametri forensi vigenti. Ad essa dovrà essere sottratta la somma di € 800,00 già corrisposta e fatturata, per la cifra rimanente di **€ 9.830,98.**

È stato inoltrato e seguito un secondo ricorso alla Corte d'Appello di Genova, conclusosi con il decreto n. 911/12, che si allega, durante il quale era stata depositata la notula che si allega. Ad essa dovrà essere detratta la somma di € 500,00 già corrisposta e fatturata, per la somma rimanente di **€ 1.684,86.**

- Il decreto predetto è stato impugnato con ricorso al Tar Genova RG. 1054/13, per l'ottemperanza immediata, concluso con sentenza di accoglimento 754/14, cui è seguito decreto di pagamento. Per detto procedimento non risulta anticipata alcuna spesa e pertanto vi è dichiarazione di antistatarietà. La notula è pertanto redatta secondo i parametri forensi vigenti. La somma residua, detratti € 500,00 assegnati al difensore antistatario, risulta essere pari ad **€ 6387,05.**

- È stata redatta e depositata istanza di avocazione delle indagini alla Procura Generale presso la Corte dei Conti di Roma che si è già allegata. Alla notula, redatta in base ai parametri penali vigenti per la fase di studio ed introduttiva penale alle magistratura superiori, sono detratte € 300,00 già corrisposte e fatturate per la somma rimanente di **€ 1.275,85.**

- È stata infine redatta nell'anno 2014 nuova denuncia- querela presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto. Alla notula, redatta in base ai parametri forensi vigenti, è detratta la somma di € 300,00 già corrisposta e fatturata, per la cifra rimanente di **€ 3902,27.**

- Si era inoltre disposti a rinunciare al pagamento dell'attività svolta in commissione tributaria, nonostante non si possa confermare la notifica di preavvisi, non essendo mai pervenuti a nostre mani, e nonostante il ricorso si sia basato anche su questioni di diritto affatto distinte.

- La somma complessiva ancora dovuta, detratto quanto già ricevuto, per tutta l'attività espletata e non contestata né contestabile oltre che provata in atti, risulta essere pari – in base ai parametri forensi vigenti attualmente ed al momento dello svolgimento dell'attività stessa – complessivamente ad **€ 4884,00 + € 11479,00 + € 9830,98 + € 1684,86 + € 6387,05 + € 1275,85 + € 3902,27, ovvero pari ad € 39.443,03.**

- Anche volendo detrarre quanto corrisposto dal Falzea, in modo maggiorato per il ritardo nel pagamento del contributo unificato pari ad € 984,66, ovvero l'intera cartella pari ad € 1584,66, l'ammontare da corrispondere



risulta in base ai parametri forensi essere pari ad € 37.858,37.

- la stessa controparte faceva espresso riferimento al ricorso al Tar presso cui è stato intrapreso giudizio in ottemperanza, terminato con la riscossione di quanto liquidato nel decreto 911/12 della Corte d'Appello di Genova, come da decreto che si allegava. A tale riscossione non era seguito alcun pagamento delle spese legali – salvo quelle anticipate dallo Studio stesso per il ricorso in ottemperanza e liquidate direttamente allo studio. L'episodio aveva dato luogo alla cessazione del rapporto di fiducia da parte dello studio, come peraltro indicato nella mail allegata agli atti di controparte (all. 19 comparsa avversaria) .

- In merito alla confusa richiesta di risarcimento danni patrimoniali dato dalla necessità - dopo aver revocato il mandato e ritirato gli atti – di nominare in fretta l'avv. Argese che in fretta aveva dovuto preparare la discussione e non aveva depositato alcuna memoria, precisava l'Attore - oltre all'evidente assurdo assunto che l'avvocato revocato debba finanche pagare al cliente revocante le spese per il legale successivo (sic!) - il mandato è stato revocato ad agosto 2015, ovvero quattro mesi prima dell'udienza, mentre i documenti sono stati consegnati prima della sua fissazione, comunicata al convenuto un mese e mezzo prima dell'udienza. Dalla sentenza nel frattempo emessa e che si allega, inoltre, l'udienza del 18.12.2015 risulta essere stata rinviata su richiesta dell'Avv. Argese stessa al mese di aprile 2015, proprio per consentirle la preparazione alla difesa. Per detta attività urgente la medesima ha tuttavia applicato le tariffe più sopra menzionate e vigenti per la cifra di € 1950,00 *“in considerazione dello scarso tempo di cui si è potuto usufruire”* (comparsa pag. 14), addebitandole all'attore.

- Quanto infine alla incomprensibile accusa di non aver depositato tutti documenti indicati nel procedimento in appello ex L. 89/01, esitato da poco nella predetta sentenza di Cassazione, gli stessi sono stati tutti depositati con le memorie autorizzate e che si allegavano. Il deposito risultava anche dalla schermata di “consolle avvocato” che si allegava. Ad esse si era fatto del resto espresso riferimento nel ricorso per cassazione già allegato, lamentando proprio l'insufficienza del danno biologico-psicofisico comprovato dai documenti allegati in atti (pag. 10).

- La mole dei documenti esaminati e prodotti e la problematica inerente le cause indicate dimostrava la complessità anche in relazione alle tariffe medie applicate. Trattasi peraltro, in tutti i casi, di procedure fuori sede rispetto allo Studio attore e fuori dal Foro di appartenenza.

- In via istruttoria si richiamavano anche le produzioni documentali effettuate con l'atto di citazione, e si chiedeva infine, quanto alla prodotta scrittura privata per le cause oggetto di questo procedimento, priva di oggetto e rinunciata anche di fatto, ammettersi prova per interrogatorio formale sul punto. Si depositavano inoltre i seguenti atti: ricorso al Tar Liguria in ottemperanza; decreto corte d'appello di Genova 911/12 notificato; sentenza Tar Liguria; decreto di pagamento corte d'appello di Genova ufficio ragioneria; sentenza Suprema Corte di Cassazione sez. 6 Num 7172 anno 2015; schermate del polisweb- consolle avvocato relative ai procedimenti ex L. 89/01 di fronte alla Corte d'Appello; schermate processo telematico relative al ricorso per cassazione; decreto Corte d'Appello di Genova 914/12 con formula esecutiva; notule relative ad ogni procedimento; fatture emesse. Memorie autorizzate nel procedimento ex L. 89/01 Rg 914/12. sentenza Tar Firenze.



- Controparte chiedeva invece l'interrogatorio dell'Attore sui capitoli che formulava, depositando alcuni documenti e chiedendo tra cui una dichiarazione scritta *dell'Avv. Bruno Carioti e sottoscritta dal Falzea al momento del ritiro dei documenti di causa, circa l'assenza del deposito dei 383 allegati al ricorso innanzi alla Corte di Cassazione, si chiede ammettersi prova testimoniale a mezzo dell'Avv. Luigi Pirozzi e dell'Avv. Bruno Carioti sulla seguente circostanza da intendersi preceduta dalla locuzione "vero che": 1. "al momento del ritiro del fascicolo inerente il ricorso 19312/2013 RGV promosso innanzi alla Corte di Cassazione, si verificava che gli unici allegati esistenti erano quelli riportati dai due indici atti che vengono esibiti al teste".* Con seconda memoria istruttoria reiterava anche la richiesta di CTU medico legale sulla persona del Falzea.

- con memoria di replica l'Attore ribadiva che la domanda effettuata nei confronti del convenuto era completa e l'attività indicata era stata attestata finanche da controparte. Con le memorie istruttorie era stato poi compiutamente replicato alle domande ed eccezioni formulate da controparte. Viceversa, era rimasta del tutto ignota la domanda riconvenzionale, generica ed astratta sia nel *petitum* che nella *causa petendi*. Non era dato neppure capire in cosa sarebbe consistita la grave responsabilità ed il grave danno ricevuto e certo non si forniva di detto presunto ed inspiegabile danno alcuna prova.

- i documenti forniti da controparte nelle produzioni documentali apparivano poi del tutto inutili ed inconferenti, specie ai fini di controparte. Con riferimento alla richiesta di acquisizione di ulteriori mail, la prima e la seconda di esse risultavano meri documenti dattiloscritti privi di riferimenti e firme e di collegamento alle supposte mail. Peraltro, mail mai ricevute né riscontrate, come finanche indicato nelle stesse. Nonostante poi si trattasse di documenti che non hanno le caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità, esse - anziché smentirla - confermavano anzi l'attività indicata in citazione, la mole di lavoro effettuata, la necessità concordata del pagamento di contributi e spese da parte del convenuto. Sicuramente tutte le medesime mail prodotte nulla provavano in ordine alle eccezioni ed alla domanda in riconvenzionale, al punto che non se ne capiva la produzione, peraltro indicate espressamente indicate come riservate e personali.

- con riferimento alla prodotta costituzione di Equitalia Centro nel giudizio di fronte alla commissione tributaria, essa altrettanto confermava che la notifica non era avvenuta a mani dell'attore. D'altra parte, essa comprovava anche che l'impugnazione della cartella atteneva a molti profili di merito del tutto distinti dalla notifica. Il giudizio risultava peraltro pendente. Circa le prodotte sentenze del Tar Firenze e della Cassazione, esse risultavano essere conformi a quelle depositate in atti dagli attori e pertanto non potevano che confermare gli assunti. Quanto al prodotto verbale di udienza di cassazione, esso a maggior ragione confermava che nessun altro avvocato era stato nominato dalla controparte, nonostante si addebitassero i costi di detta nomina all'attore.

- neppure si era in grado di capire le produzioni nn. 9 e 10 con riguardo all'interesse del convenuto e della sua domanda riconvenzionale, risultando dette produzioni relative alla richiesta di avocazione delle indagini alla Procura generale della Corte dei Conti, voluta dal Falzea in base all'applicazione analogica di norme del codice di procedura penale al giudizio contabile, così come indicato dalla dottrina. Dette produzioni



difatti provavano esclusivamente l'attività effettuata e sempre concordata con il Falzea stesso. Il giudizio inoltre risultava pendente.

- Non si vedeva infine, di nuovo, cosa intendeva provarsi con la dichiarazione prodotta con il documento 11, se non che un legale diverso dal difensore costituito aveva ritirato il fascicolo di parte del medesimo difensore, senza peraltro neppure informarlo. Che il fascicolo di parte fosse in atti era evidente dagli atti e dalla produzioni già allegate, ma pure pacifico nella sentenza della Suprema Corte: la sentenza di Cassazione difatti non solo non indicava la mancanza di tali documenti, ma espressamente li qualificava come prodotti (cfr. pag. 4: *“supportati dalla documentazione prodotta , in particolare da varie perizia psichiatriche”*). Le richiamate “articolate censure” del ricorso sono respinte sol perché è ritenuto dalla Suprema Corte che le poste di danno dovessero essere *“richieste nel giudizio della cui eccessiva durata ci si duole”* ovvero perché *“ non è stato dimostrato che alla scadenza del termine di ragionevole durata la situazione psichica del ricorrente sarebbe peggiorata quale conseguenza diretta del perdurare della pendenza del procedimento ”*.

- inutili ed inconferenti le produzioni documentali così come inutili ed inconferenti le ulteriori prove richieste.

- All'udienza in data 20.01.2016, il Giudice riteneva non ammissibili nè rilevanti ai fini del decidere le prove per testi ed interrogatorio formale richieste dalle parti essendo attinenti a circostanze da provarsi documentalmente; non ammissibile nè rilevante la CTU medica richiesta da parte convenuta e ritenuta la causa istruita documentalmente e matura per la decisione, non ammette le richieste prove costituende e fissava per precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.10.2016 ore 9;

- su richiesta di controparte la causa veniva spostata al 13.09.2017, ove il legale di controparte precisava di aver depositato telematicamente dei documenti sopravvenuti o comunque conosciuti dall'odierno convenuto in un momento successivo al deposito delle memorie istruttorie, in ogni caso indispensabili ai fini della decisione della causa, con riferimento ai quali chiedeva di essere rimessa in termini per la produzione. Chiedeva, inoltre, di revocare il provvedimento di rinvio per precisazione delle conclusioni e di ammettere i mezzi istruttori così come articolati nelle proprie memorie ex art. 183, VI comma, n.ri 1,2 e 3 c.p.c.. Chiedeva infine di *ordinare al Consiglio Distrettuale di Disciplina dell'Ordine degli Avvocati di Milano di comunicare lo stato del procedimento prot. n. 734/2015 ed eventualmente di comunicare l'esistenza di altri procedimenti per fatti analoghi*.

- L'Attore chiedeva dichiararsi inammissibile la produzione documentale effettuata da controparte in quanto tardiva, potendo benissimo essere depositata nei termini, e si opponeva alla richiesta di ordine di esibizione all'Ordine degli Avvocati di Milano in quanto inammissibile e tardiva e comunque irrilevante; Si oppone altresì alla richiesta di revoca dell'ordinanza con la quale era stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni . Precisava le conclusioni come da memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c. dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande ed eccezioni nuove e/o modificate

- il Giudice, preso atto della produzione di nuova documentazione con riferimento alla quale veniva richiesta la remissione in termini, concedeva alla parte attrice termine per il relativo esame dell'istanza di remissione



in termini e rinviava per la decisione sulla medesima remissione all'udienza del 30.01.2018 ore 9,45 Non ammetteva il nuovo mezzo istruttorio richiesto per la prima volta e per il resto confermava la propria ordinanza istruttoria riservando, ogni ulteriore valutazione all'esito dell'esame dell'odierna istanza di remissione.

- All'udienza del 30/01/2018 in relazione all'istanza di rimessione in termini presentata da controparte, senza accettare alcun contraddittorio su domande ed eccezioni nuove, l'Attore rilevava in ogni caso inammissibilità sotto i seguenti profili:

- i documenti prodotti si erano formati in data 14.03.2014 (verbale udienza CTR Firenze) e 20.04.2015 (l'esposto) e quindi antecedentemente al termine per il deposito delle memorie istruttorie; è noto come sia onere della parte attivarsi entro tale scadenza al fine di raccogliere le prove a sostegno della propria domanda e /o eccezioni, soprattutto quando le prove siano già esistenti e precostituite. Pertanto la decadenza è imputabile esclusivamente alla parte, che difatti non ha giustificato in alcun modo il ritardo, con inapplicabilità dell'art. 153 cpc;

- i documenti prodotti da controparte erano e sono in ogni caso del tutto inconferenti rispetto al giudizio in questione, riguardando finanche un terzo Sig. Scavelli. Su tale punto si era già provveduto alla tutela nelle opportune sedi e si chiedeva in ogni caso che del comportamento tenuto dalla controparte si tenesse conto in sede di decisione. L'atto del terzo risultava difatti depositato unicamente al fine di screditare l'Attore, indicando un fatto completamente estraneo al giudizio con violazione del diritto alla Privacy ed è stato percepito come volto a ledere l'onore, la dignità nonché la professionalità, anche in aperta violazione di ogni dovere di colleganza.

- Quanto al verbale di cui alla udienza in camera di consiglio del 14.03.2014 di fronte alla CTP di Firenze, ricorso n. 102/14, che avrebbe procurato grande sorpresa al sig. Falzea, basti sottolineare che trattavasi di camera di consiglio per la mera sospensiva, in cui non è prevista né consentita la presenza delle parti. L'udienza successiva è stata personalmente e volutamente affrontata dal sig. Falzea senza alcuna difesa tecnica.

-In ogni caso, l'istanza di rimessione in termini è tardiva. La Cassazione con sentenza 24016/13 ha dichiarato che la rimessione in termini presuppone la tempestività dell'iniziativa della parte che assuma di essere incorsa in una decadenza per causa non imputabile; in particolare la parte deve attivarsi non appena abbia acquisito la consapevolezza della decadenza.

- Il Giudice, riservata la valutazione circa la tempestività e rilevanza della documentazione prodotta dalle parti unitamente al merito, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.01.2019;

- Alla predetta udienza Controparte chiedeva di ritirare il documento denominato "esposto di Vito Scavelli" perché *"pur ritenendo il deposito di tale documento non lesivo dei diritti di controparte, lo stesso ha comportato un serie di procedimenti spiacevoli"*.

- l'attore reiterava il rigetto delle istanze e delle produzioni avverse, in quante tardive, potendo essere prodotte nei termini (il ritardo nel deposito di atti del 2014 e 2015 è stato giustificato solo come ritardo nella richiesta, fatta solo nel 2016, ovvero a termini scaduti), in ogni caso inconferenti e persino offensive e



sconvenienti, oltre che in violazione della Privacy.

- Per tale comportamento controparte risultava già dover rispondere in sede penale di fronte al Giudice di Pace, procedimento n. rg 18/320, e pertanto di tale comportamento si chiedeva che il Giudice tenga conto in sede di decisione, anche ex art. 96 cpc. Precisava pertanto le conclusioni come da memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c. avendo già dichiarato di non accettare il contraddittorio su domande ed eccezioni nuove e/o modificate, e precisando che la somma dovuta come sorte capitale, in base a quanto emerso dall'istruttoria, risultava pari ad € 37.858,37, mentre il complessivo comportamento di controparte non risultava essere mai stato improntato a lealtà e correttezza, con accuse gravi ed infamanti e con l'utilizzo di toni ed espressioni oggettivamente offensive.

- Il Giudice disponeva la restituzione dell'Esposto e tratteneva la causa in decisione, assegnando termine per le conclusionali.

Tutto ciò premesso, ribadisce l'Attore che in tema di inadempimento delle obbligazioni l'onere della prova gravante sul creditore che chiede l'adempimento riguarda esclusivamente il fatto costitutivo del diritto fatto valere, ossia l'esistenza dell'obbligazione che si assume inadempita; pertanto il creditore che agisca per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo costitutivo dal quale deriva il suo diritto. Nel caso di specie, tutta l'attività indicata e di cui si chiede il pagamento è documentalmente provata e pacificamente ammessa, Il compenso richiesto tiene poi conto del Tariffario Forense, ritenuto oggi inderogabile nei minimi in sede di liquidazione giudiziale (Cassazione ordinanza n. 2147/2018)

Al contrario, la prova del mancato adempimento per causa non imputabile al debitore incorre sullo stesso.

Altrettanto pacifico è allora l'inadempimento di controparte, che ha difeso il proprio predetto inadempimento unicamente lamentando presunte responsabilità e colpe dell'Attore - finanche nelle cause risultate vittoriose - non individuate, prima ancora che non provate, né in fatto né in diritto.

Il comportamento di Controparte, inoltre, volto palesemente a screditare l'Attore al solo fine di non ottemperare alle proprie obbligazioni, culminato in rinvio a giudizio in sede penale, è doppiamente e gravemente censurabile.

Pertanto, si precisano le seguenti conclusioni:

“Piaccia e si compiaccia l'Ill.mo Tribunale di Grosseto, disattesa ogni contraria istanza, e ritenuta la sommarietà della cognizione della causa che occupa,

- accertata la sussistenza del rapporto negoziale fra avvocato e cliente, dichiarare l'inadempimento di Falzea Bruno in ordine alle prestazioni dedotte nel sinallagma e su di Lui gravanti, ossia il pagamento delle prestazioni professionali ricevute, e per l'effetto, condannare il Falzea al pagamento della somma di € 12.680,00 come sorte capitale e come risultante dall'allegata documentazione contabile, oltre interessi dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo, o della somma maggior e/o minore che sarà determinata in corso di causa;
- In relazione alla domanda riconvenzionale *ex adverso* formulata si chiede



In via preliminare – pregiudiziale

dichiararsi l'inammissibilità ed improcedibilità della stessa perché formulata in comparsa di costituzione e risposta depositata oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza fissata in atto di citazione, in violazione dell'art. 167 c.p.c.;

dichiararsi ai sensi dell'art. 164/4° comma c.p.c. la nullità della domanda riconvenzionale perché del tutto incerti risultano essere sia l'oggetto della domanda sia i fatti posti a fondamento di essa;

Nel merito

nella denegata ipotesi in cui non venisse dichiarata inammissibile ed improcedibile, rigettare la domanda riconvenzionale del convenuto perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata;

- Condannare infine Bruno Falzea al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., mediante la condanna del convenuto al pagamento della somma di € 5.000,00, o di quella diversa somma che sarà ritenuta giusta ed equa dal Tribunale, oltre rivalutazione ed interessi legali dal di del dovuto al saldo effettivo;

In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre Cpa e Iva e spese generali al 15% come per legge”.

Con ogni ossequio

La Spezia lì 22.02.19

Avv. Claudio Defilippi

